



Avvocatura dello Stato

PATTO DI INTEGRITA'

Relativo alla procedura di gara avente ad oggetto:

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PROGRAMMATTORE DIGITALE IMPIANTO
RISCALDAMENTO - CIG: B49BE4DF7E

tra

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia (di seguito denominata **Amministrazione**)

e

SOC. F.G. s.a.s. di FILIPPINI FABIO & C. (di seguito denominata **Operatore economico**)
con sede legale in Molinetto di Mazzano (Bs) – via Giuseppe Garibaldi n. 93
C.F./P.IVA 03223740170 rappresentata dal Sig. FABIO FILIPPINI nella qualità di Legale
Rappresentante

VISTI

L'art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

L'art. 83-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 approvato dall’ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Avvocatura dello Stato 2023-2025 adottato con decreto dell’Avvocato Generale dello Stato n. 95 del 14 aprile 2023;

Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Il Codice di comportamento per il personale dell’Avvocatura dello Stato adottato con D.A.G. n. 34/2019;

Convengono quanto segue:



Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1.1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque sleali e tendenti a compromettere il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito delle procedure di affidamento di pubblici appalti da parte dell'Amministrazione.
- 1.2. Il Patto stabilisce il reciproco formale impegno da parte dell'Amministrazione e dell'Operatore economico partecipante alla procedura di gara, ed eventualmente aggiudicatario della gara stessa, affinché i rispettivi comportamenti siano improntati al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede in tutte le fasi della procedura di affidamento, dalla partecipazione alla gara sino alla esecuzione del contratto nel caso stipulato.
- 1.3. In particolare, le Parti si impegnano a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia diretto che indiretto tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la sua corretta esecuzione.
- 1.4. L'accettazione del Patto è condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture indette dall'Amministrazione, sopra o sotto soglia comunitaria.
- 1.5. Il Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni dal legale rappresentante dell'Impresa, è presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne in entrambi i casi parte integrante e sostanziale, pena l'esclusione dalla procedura medesima; la mancata presentazione o sottoscrizione del Patto sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- 1.6. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate; nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa e/o Impresa/e Ausiliaria/e; nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo.
- 1.7. In caso di aggiudicazione della gara, il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.



Articolo 2

Obblighi dell'operatore economico

2.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del presente Patto di integrità, l'Operatore economico:

- si impegna a uniformare la propria condotta ai principi di fiducia, lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede;
- si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di danaro, vantaggi, benefici, utilità o ricompense a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, finalizzati a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di alterarne o falsarne il corretto svolgimento;
- si impegna a non offrire somme di danaro, vantaggi, benefici, utilità o ricompense a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, sia in forma diretta che indiretta, alle altre imprese concorrenti ovvero a non accordarsi con le stesse per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza e la massima partecipazione alla procedura di gara;
- si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione, fatti salvi ed impregiudicati gli obblighi di legge di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, qualsiasi fatto, circostanza, tentativo o episodio anomalo di cui sia venuto a conoscenza (anche indirettamente) di natura corruttiva o costituente in ogni caso altre fattispecie di illecito passibili di originare irregolarità, distorsioni o malfunzionamenti in tutte le fasi di svolgimento del procedimento di gara o che comunque possano influenzarne le relative decisioni. Agli stessi obblighi è tenuto l'Operatore economico anche nella fase di esecuzione del contratto, se aggiudicatario della gara;
- si impegna a segnalare situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, di cui sia a conoscenza rispetto al personale dell'Amministrazione;
- dichiara di non aver conferito o stipulato contratti e si impegna a non conferire incarichi o a stipulare contratti nei confronti dei soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, così come integrato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013; in caso contrario verrà disposta l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione all'iter di gara;
- si impegna a segnalare situazioni di controllo e/o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile con altre imprese partecipanti alla procedura, nonché qualsiasi accordo con altri operatori partecipanti alla stessa gara suscettibile di rendere l'offerta imputabile ad un unico centro decisionale;
- si impegna a informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e dei conseguenti obblighi che ne derivano e di vigilare sull'osservanza dei medesimi da parte di ciascun dipendente/collaboratore;
- si impegna a rendere noti e trasparenti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto d'appalto eventualmente aggiudicato a seguito dell'espletamento della procedura di gara.



Avvocatura dello Stato

- 2.2 Gli obblighi di cui al precedente comma 2.1, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Autorità ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 3

Sanzioni

- 3.1 L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di una sola delle prescrizioni indicate al presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, l'applicazione delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa:
- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
 - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
 - risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. È fatta salva in ogni caso, la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 4

Obblighi dell'Amministrazione

- 4.1 L'Amministrazione si conforma ai principi di fiducia, lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede.
- 4.2 L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara oggetto del Patto, anche nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del contratto, se aggiudicato, circa il contenuto del presente Patto di integrità e gli obblighi in esso compresi, vigilando altresì sulla loro osservanza.
- 4.3 L'Amministrazione avvierà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara e alle fasi di esecuzione del contratto.



Avvocatura dello Stato

- 4.4 Gli eventuali accertamenti delle segnalazioni e delle violazioni del Patto di integrità sono svolti nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 5

Efficacia e durata del Patto di integrità

- 5.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni spiegano i propri effetti dall'inizio della procedura di gara sino alla completa ed integrale esecuzione del contratto d'appalto stipulato.

Articolo 6

Controversie e foro di competenza

- 6.1 La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Per l'Avvocatura dello Stato:
l'Avvocato Distrettuale dello Stato
Avv. Lionello ORCALI

Per la Società F.G. di Filippini Fabio & C.
Il legale rappresentante
Sig. Fabio FILIPPINI